



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 novembre 2018, riunitosi in Roma, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del sig. Gianluca Crudele (Tessera FISE n. 000272/H)

Premesso che

- con atto d'incolpazione del 16 ottobre 2018, il sig. Gianluca Crudele, Istruttore Federale di II° Livello del Circolo Ippico della Ghinea – Associazione Sportiva Dilettantistica, era deferito innanzi a questo Tribunale dalla Procura Federale per rispondere della violazione di cui all'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE;
- la Procura Federale, infatti, contestava il mancato pagamento di € 157,00 da parte del sig. Gianluca Crudele pari alla quota fissa di iscrizione di n. 1 cavallo al Concorso “Circuito classico MPAAF” del 4/6 maggio 2018;
- visto l'art. 47, c.1, del Regolamento di Giustizia il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione per il giorno 13 novembre 2018, disponendo la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- con memoria del 5.11.2018 si costituiva il deferito, con l'avv. Vincenzo De Donato, chiedendo l'archiviazione del procedimento disciplinare sull'asserito presupposto che il sig. Gianluca Crudele aveva già provveduto al pagamento in tempo utile e, comunque, che l'omesso versamento della quota d'iscrizione era dipeso da un mero disguido tecnico-postale, senza alcuna responsabilità dello stesso;
- all'udienza del 13 novembre 2018 si presentava esclusivamente il Sostituto Procuratore Federale, avv. Ilaria Angelini, che dopo aver eccepito la tardività del pagamento (effettuato soltanto dopo l'instaurazione del procedimento disciplinare innanzi a questo Tribunale), concludeva chiedendo l'applicazione all'incolpato della sanzione della censura e dell'ammenda di € 400,00, in virtù delle spese sostenute dalla Federazione per l'instaurazione del procedimento;
- il Tribunale si riservava.

Rilevato che

- ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE “*costituiscono altresì illeciti disciplinari le morosità per tesseramento, iscrizione a gare, scuderizzazione, quote a fida, diritti federali, o somme comunque dovute alla FISE*”;
- l'incolpato ha provveduto soltanto in data 6 novembre 2018, al pagamento di quanto dovuto;
- nonostante le comunicazioni di sollecito di pagamento presenti agli atti, l'estinzione del debito da parte del deferito è avvenuta soltanto successivamente all'istaurazione del giudizio e alla fissazione dell'udienza;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- l'effettivo, seppur tardivo, pagamento conferma la correttezza della prospettazione dei fatti riportata nell'atto d'inculpazione;
 - tra l'altro l'omesso pagamento della quota di iscrizione è stato ammesso anche dal deferito con l'atto di costituzione;
 - la prospettazione delle difese dell'inculpato secondo le quali *“il Sig. Crudele Gianluca aveva già provveduto puntualmente al pagamento di quanto dovuto alla Soc. Sportiva Cavaliere country Club a titolo di quota di iscrizione e ciò a mezzo spedizione di assegno postale che per un mero disguido non veniva pagato ed il titolo esecutivo mai restituito al Crudele Gianluca ignaro dell'evento”* sono del tutto indimostrate, non avendo il deferito allegato alcuna documentazione, né fornito alcun dato circostanziato;

Tenuto conto che

- il pagamento, seppur tardivo, delle somme e l'esiguità delle stesse consentono di ritenere applicabili, a norma del 1° comma dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia FISE, le circostanze attenuanti di cui all'art. 9, lettere b) ed e), del Regolamento di Giustizia FISE;
- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano a carico dell'inculpato precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE;
- non vi è recidiva, in assenza della quale non sembra ragionevole applicare una sanzione economica in ragione anche delle spese sostenute dalla Federazione per l'instaurazione del presente giudizio;
- in casi del tutto analoghi, questo Tribunale ha inflitto la sanzione del richiamo scritto (5.10.2016, r.g.n. 26/16; 12.9.2016, r.g.n. 23/16; 12.9.2016 r.g.n. 22/16; 12.7.2016, r.g.n. 15/16).

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 9, lettere b) ed e) e 10 del Regolamento di Giustizia FISE,

APPLICA

al signor Gianluca Crudele, in epigrafe generalizzato, la sanzione del richiamo scritto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed all'inculpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 7 dicembre 2018.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Paolo Clarizia